

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**

(Versione Aggiornata)
Approvata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 31 del 7.12.2017

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

ART. 1

Finalità

1. L'amministrazione Comunale di Rombiolo, al fine di favorire l'inserimento dei giovani studenti nella società civile attraverso concreti esercizi di vita democratica, e di agevolare la loro crescita nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni democratiche nonché la comprensione delle norme che regolano la vita sociale, istituisce, in attuazione a quanto disposto dell'art. 87 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e stabilisce, col presente Regolamento, le norme che ne regolano le modalità di elezione e il relativo funzionamento.

ART. 2

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, è l'organo di autogoverno degli studenti e rappresenta l'intera realtà giovanile della fascia dell'obbligo scolastico.
2. Esso, ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le proposte prese dal Consiglio, nei limiti delle risorse poste a sua disposizione di cui al successivo art. 7 e nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, col rispetto delle disposizioni di legge, e sempre che non siano in contrasto con gli intendimenti e programmi dell'Ente devono essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale per la relativa ratifica ed esecutività.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze può comunque, indipendentemente dai limiti delle risorse di cui al successivo Art. 7 avanzare proposte e suggerimenti nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, le quali dovranno essere sottoposte in generale, alla valutazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, sono verbalizzate da una persona designata dal Sindaco, che partecipa alle sedute con funzioni di segretario e le sottopone all'Amministrazione Comunale.

ART. 3

Organizzazione e composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si compone di 12 consiglieri più il Sindaco ragazzo/a che lo presiede.
2. Esso decide a votazione palese e le decisioni devono essere assunte dalla maggioranza dei presenti.
3. Alle sedute, partecipa con funzione di segretario una persona designata dal Sindaco appartenente all'apparato burocratico del comune che verbalizza le decisioni prese dal Consiglio.
4. Le sedute si svolgono nell'apposita sala messa a disposizione dal Comune e sono pubbliche.
5. Nella prima seduta convocata, entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione del Sindaco ragazzo/a, il Consiglio procede entro il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione dei temi e programmi di lavoro concordati con la Giunta che si intendono perseguire e realizzare.
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno scolastico, e per motivi particolari può essere convocato in sessione straordinaria o urgente ad iniziativa del Sindaco ragazzo/a o su richiesta di 1/3 dei consiglieri.

7. Le sedute sono ritenute valide, quando partecipano in prima convocazione la metà dei consiglieri assegnati senza comprendere a tal fine il Sindaco. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno sei componenti senza comprendere a tal fine il Sindaco.
8. La convocazione, dei consiglieri con l'ordine del giorno, deve essere fatta dal Sindaco ragazzo/a con avviso scritto da consegnare a domicilio a mezzo del Messo Comunale che deve farne dichiarazione di avvenuta notifica. Circa le forme e il rispetto dei termini, valgono e trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

ART.4

Requisiti e durata

Per la candidatura alla carica di Consigliere e di Sindaco è necessario:

1. avere un buon rendimento scolastico con condotta esemplare.
2. chi è stato eletto Sindaco non può essere, allo scadere del mandato, rieletto candidato alla stessa carica;
3. chi è stato eletto Consigliere, non può, allo scadere del mandato, ricandidarsi alla medesima carica, ma solo alla carica di Sindaco;
4. Il Sindaco e il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, durano in carica per l'intero anno scolastico in corso.

ART. 5

Sindaco-Giunta-Competenze

1. Il Sindaco ragazzo/a, rappresenta i giovani delle scuole media ed elementare, cura i rapporti con le autorità cittadine, nomina 4 componenti della Giunta, di cui due in rappresentanza della scuola elementare di Rombiolo e Pernocari, sovrintende, coordina e promuove lo svolgimento delle attività del Consiglio e della Giunta e nomina un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo.
2. La Giunta collabora con il Sindaco ragazzo/a nell'esecuzione delle attività del Consiglio e promuove gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
3. La giunta è convocata da Sindaco ragazzo/a, e si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno e necessario nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dell'autorità scolastica. I verbali delle discussioni sono redatti da un delegato del Sindaco e depositati presso la Segreteria Comunale.

ART. 6

Decadenza

1. Il Sindaco ragazzo/a, cessa dalla carica in caso di dimissioni, trasferimento dalla scuola o impedimento permanente.
2. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, subentra il primo dei candidati non eletti, con l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 10;

ART. 7

Onere finanziario

1. L'Amministrazione Comunale, provvede a istituire apposito stanziamento annuo di € **5.000,00** in apposito capitolo di bilancio, al fine di garantire la copertura finanziaria delle decisioni comportanti l'adozione di impegni di spesa da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sempre che siano conformi alla legge, allo Statuto, al Regolamento, e non siano in contrasto con gli intendimenti, i deliberati e i programmi dell'Amministrazione Comunale, sono ratificate con delibera del Consiglio Comunale e rese esecutive.

ART. 8
Elettorato

Sono elettori attivi e passivi gli alunni iscritti e frequentanti la scuola media statale e le quinte classi della scuola elementare del Comune di Rombiolo.

ART. 9
Disciplina delle operazioni di voto Primarie

1. Le elezioni sono indette dall'Amministrazione Comunale, d'intesa con le autorità scolastiche e si svolgono a scrutinio segreto secondo i seguenti tempi e modalità:
Le elezioni primarie per la scelta dei candidati (tre per ogni classe) da inserire nella lista elettorale, le elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze si svolgono di norma entro il mese di ottobre di ogni anno e si terranno presso i locali della scuola media statale.
2. Il regolare svolgimento delle operazioni di voto, è assicurato dal coordinamento, costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale designati dal Sindaco.
3. Ogni classe, nel giorno prestabilito per le primarie, organizza nel proprio ambito il seggio elettorale. Il Presidente del seggio è un docente nominato dalla Direzione Scolastica, che assicura lo svolgimento delle elezioni, con la collaborazione degli alunni della stessa classe, e provvederà a redigere apposito verbale del risultato elettorale.
4. Ogni elettore può esprimere tre preferenze, scrivendo per esteso nome e cognome del candidato, sull'apposita scheda (vedi allegato A).
5. Risultano candidati al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i primi tre studenti che per ogni classe hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità sarà candidato il più anziano. In caso di pari anzianità, la scelta avverrà per sorteggio.
6. La lista elettorale, è composta dagli eletti di ciascuna classe elencati in ordine alfabetico, con i cognomi e i nomi dei candidati e la classe di appartenenza, e sarà predisposta dal coordinamento del precedente comma 2, secondo lo schema dell'allegato (B).
7. Le schede che riportano l'elenco dei candidati eletti nelle primarie, sono due, ognuna delle quali contiene l'elenco di tutti i candidati, una è valida per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, (vedi allegato C), l'altra per l'elezione diretta del Sindaco (vedi allegato C1). Le schede allegate A,B,C, e C1, sono parte integrante del presente regolamento.

ART. 10
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi
Proclamazione degli eletti

1. Concluse le elezioni primarie, si procede all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze entro il termine stabilito dall'art. 9 comma 1 lettera b.
2. Il coordinamento di cui l'art. 9 comma 2, prevede alla costituzione del seggio per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Il seggio sarà costituito da un Presidente, da un segretario appositamente nominati dal coordinamento di cui all'art. 9 comma 2, scelti tra operatori della scuola nonché da due scrutatori scelti tra alunni non candidati.
4. Ad ogni alunno elettore, vengono consegnate n° due schede elettorali, allegati (C) e (C1), una per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, e una per l'elezione diretta del Sindaco, e possono esprimere una sola preferenza contrassegnando il nome del candidato.
5. Le operazioni di voto, si svolgono nella giornata prefissata ed avranno inizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lo scrutinio sarà effettuato subito dopo.
6. La scuola elementare avrà, comunque, diritto di essere rappresentata, in mancanza di candidati regolarmente eletti, in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, da quattro componenti (coloro che avranno conseguito il più alto n° di voti) nei due plessi

- Rombiolo c.c. e Pernocari che prenderanno il posto in Consiglio dei quattro candidati, fra quelli in rappresentanza della scuola media che hanno riportato il minor n° di preferenze.
7. Alla fine dello scrutinio, il presidente del seggio redige apposito verbale dei risultati dell'elezione e consegna gli atti al Sindaco o suo delegato per la proclamazione degli eletti. Spetta in via esclusiva al Presidente del seggio **dirimere** e risolvere eventuali contestazioni che dovessero sorgere durante le operazioni di voto e di scrutinio. Di ciò dovrà dare conto in sede di redazione del verbale di elezione.
 8. Il Sindaco, o suo delegato, visti i risultati elettorali, proclama Sindaco il candidato/a che ha riportato il maggior numero di voti e i 12 consiglieri candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti con l'eventuale deroga di cui al comma 6. Nel caso di parità di voti tra i candidati a Sindaco, risulta proclamato eletto il maggiore di età. Nel caso di parità di voti tra i candidati alla carica di consiglieri, che si contendono gli ultimi seggi disponibili, fermo restando la deroga citata, risulterà proclamato eletto il più anziano di età.
 9. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro il termine perentorio di gg.10 dalla proclamazione ad opera del Sindaco, al coordinamento di cui all'art. 9, comma 2, che dovrà adottare apposita decisione entro e non oltre gg.10 dal ricevimento del ricorso. La decisione assunta dal coordinamento è inappellabile.
 10. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, provvederà a convocare e ricevere nel palazzo comunale, il Sindaco neo eletto, la Giunta e i Consiglieri.

ART. 11

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, alle autorità scolastiche della scuola media ed elementare, per la piena conoscenza e la discussione dei contenuti dello stesso con i propri studenti gli OO.CC. e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano osservate.
2. All' inizio di ogni anno scolastico il Sindaco o un suo rappresentante terrà un incontro con le scolaresche, i docenti e le autorità scolastiche per la diffusione del regolamento e dello statuto comunale.

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi termini previsti dall'art. 134, 1° comma, del TUEL approvato con D.lgs 18 Agosto 2000,n.267.